



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 DEL 24/11/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE..

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Assente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Assente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Entra la consigliera Parolin Serena.

Consiglieri presenti 15, assenti 2.

Deliberazione n. 79 del 24/11/2021 -

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D.C.P.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", sono state definite le classi in cui suddividere il territorio comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso;

- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, ha dettato i criteri orientativi per le autorizzazioni comunali ai fini della suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991, sopra citato;

- con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", sono stati *stabiliti i principi* fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, attribuendo ai Comuni le competenze in materia di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, di adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, di controllo e risanamento acustico che deve determinare:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)
- l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
- il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- la Regione Veneto, con legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", ha dettato, tra l'altro, disposizioni in materia di obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° maggio 1999, nonché in materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici;

- l'art. 3 della citata legge regionale 21/1999 stabilisce quanto segue:

- A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
- I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
- Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
- Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.

- copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati;

CONSIDERATO CHE il Piano di classificazione acustica è uno strumento di pianificazione, disciplina e tutela territoriale e che si raccorda con la pianificazione urbanistica, l'iter di approvazione dello stesso risulta quello previsto dall'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.i. e pertanto si concretizza nelle seguenti fasi:

1. adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale;
2. entro 8 gg dall'adozione deposito del Piano, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, dandone notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 32 Legge 69/2009, il Comune può adottare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
3. acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
4. nei successivi 60 giorni alla scadenza del tempo per presentare le osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva il Piano;

PREMESSO, altresì, che:

- che il Comune si è dotato di un Piano di Classificazione acustico Adottato con delibera di G.C. n. 302 del 31.12.2002;

- con determinazione n. 456 del 15/06/2018 "REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, con la quale è stato affidato l'incarico allo STUDIO VISCONTI S.A.S. con sede in via Gardesana, 76 – 37012 Bussolengo, P. IVA e C.F. 02664950231 l'incarico per la Revisione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

VISTO il nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale, che costituisce revisione del Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 302/2002, redatto dallo STUDIO VISCONTI S.A.S. con sede in via Gardesana, 76 – 37012 Bussolengo, trasmesso in data 18/11/2021 prot. nr. 24322 composto dai seguenti elaborati digitali:

- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- Relazione tecnico-descrittiva
- Elaborato PCCA 00 01
- Elaborato PCCA 00 01 a
- Elaborato PCCA 00 01 b
- Elaborato PCCA 00 01 c

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera b);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri votanti	n. 11
Maggioranza	n. 6
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 4 (Oliosì, Tosoni, Bertuzzi, Foglia)

D E L I B E R A

1. di adottare il nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Valeggio sul Mincio, che costituisce revisione del Piano approvato con deliberazione G.C. n. 302/2002, redatto dallo STUDIO VISCONTI S.A.S. con sede in via Gardesana, 76 – 37012 Bussolengo, incaricato con determina n. 456 del 15/06/2018, trasmesso in data 18/11/2021 prot. nr. 24322 composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
 - Relazione tecnico-descrittiva
 - Elaborato PCCA 00 01
 - Elaborato PCCA 00 01 a
 - Elaborato PCCA 00 01 b
 - Elaborato PCCA 00 01 c
2. di procedere, al deposito entro 8 giorni del nuovo Piano sopra adottato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni, dell'avvenuto deposito dare notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 32 della L. 69/2009;
3. di dare atto che, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva il Piano.
4. Copia integrale del Piano è trasmesso alla Provincia di Verona ed al Dipartimento ARPAV della Provincia di Verona ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO